



**COMUNE DI LENI**  
Provincia di Messina  
*Eolie Patrimonio dell'Umanità*

**ORDINANZA SINDACALE N. 19/2012**

**OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che su tutto il territorio comunale è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;  
**TENUTO CONTO** che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono state pubblicizzate anche attraverso la consegna di appositi calendari di conferimento;

**ATTESO** che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, laddove sperimentato ed attuato, ha rappresentato il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere a cui sono tenuti a partecipare tutti i cittadini;

**VISTO** che è stato accertato:

- che permangono casi di abbandono dei rifiuti che spesso configurano la creazione di discariche abusive;
- che spesso vengono utilizzate le pertinenze stradali per abbandonare sfalci e potature oltre ad altri rifiuti;

**RITENUTO** opportuno ed inderogabile regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative l'abbandono dei rifiuti sul territorio;

**VISTO** l'art. 198 - del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

**VISTI** gli artt. nn. 192 - 255 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., che vietano in ogni caso di abbandonare rifiuti di qualsiasi natura e qualsiasi genere su pubbliche vie e pertinenze e spazi pubblici delle stesse delegando al Sindaco l'onere di emettere ordinanza;

**Visto** il T.U.L.L.SS. n. 1265/34;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Enti Locali";

**Vista** la Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i. "Modifiche al sistema penale"

**RITENUTO** che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54 - comma 2 - del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**ORDINA**

**1.** Ai sensi dell'art. 54 - comma 2 - del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. il divieto assoluto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuti al di fuori dei luoghi, tempi e modalità indicate nei calendari distribuiti dal soggetto gestore;

**2.** Il divieto di abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra, lungo le pertinenze stradali e/o aree pubbliche;

**3.** Il divieto di abbandonare potature e sfalci lungo le pertinenze stradali;

**4.** Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti e attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti in siti non idonei, nonché a tutte le società e attività che effettuino la raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente, sia pericolosi che non.

**AVVERTE**

- **che**, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da centocinquante euro a seicentocinquante euro**. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti **non pericolosi e non ingombranti** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da venticinque euro a centocinquanta euro** tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- **che**, per chiunque insozzi le vie e gli spazi pubblici vi sarà comunque applicata la sanzione minima di **€ 500,00** (Euro cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

Al personale delle forze dell'ordine, del Servizio di Polizia Municipale è demandato a vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all'eventuale accertamento delle violazioni.

Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente ordinanza.

Ai sensi e per gli effetti di legge, si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'Autorità territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

**DISPONE**

**Che** la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, pubblicata sul sito Internet, l'affissione nei locali pubblici del Comune e notificata a: **a)** Servizio di Polizia Municipale del Comune di Leni; **b)** al Comando Carabinieri di S. Marina Salina (ME); **c)** Alla Prefettura di Messina.

Leni, lì 2.08.2012

Il Sindaco  
Dott. R. Gullo

